

Codice Etico dell'Università degli Studi di Catanzaro.

Articolo 1

Principi e Finalità

Il Codice Etico dell'Università degli Studi di Catanzaro (di seguito denominato Codice) ha lo scopo, di determinare, in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione nonché dell'articolo 23 dello Statuto e dell'art.2 comma 4 della Legge 240/2010:

- i valori fondamentali della comunità universitaria;
- il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali;
- l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.

Il Codice detta le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria (di seguito denominata Comunità) al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché di regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

In particolare, il Codice impegna tutta la Comunità ad assumere comportamenti idonei a:

- realizzare e garantire i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
- garantire il rispetto e l'applicazione dei principi di correttezza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
- sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno della comunità;
- sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità;
- garantire in ogni circostanza il rispetto del criterio del merito.
-

Articolo 2

Destinatari del Codice

Sono tenuti al rispetto del presente codice:

- Il personale docente a tempo determinato e indeterminato;

- I ricercatori a tempo determinato e indeterminato;
- I componenti degli organi dell'Ateneo;
- il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato;
- il personale a contratto;
- gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione e tutti gli altri iscritti ai Corsi di Studio e perfezionamento attivati nell'Università.

Articolo 3

Libertà e dignità della persona

L'Università di Catanzaro tutela la libertà e dignità della persona. Tutti i soggetti destinatari del Codice di cui al precedente articolo, sono tenuti a:

- evitare ogni comportamento discriminatorio, o che possa ledere la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti;
- astenersi da ogni comportamento che possa configurare, in virtù dell'autorità della posizione ricoperta, un'indebita interferenza nell'esercizio di funzioni e compiti di altri soggetti.

Articolo 4

Abusi e molestie sessuali

L'Università di Catanzaro tutela la dignità della persona e non tollera abusi o molestie di natura sessuale e garantisce alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

I destinatari di cui al precedente art.2 sono quindi tenuti a evitare abusi o molestie sessuali, come di seguito definiti:

Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento, a connotazione sessuale, o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato o che arrechi, di per sé o per la sua insistenza, offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce.

Considerati il ruolo educativo dell'Università, e la diversità di ruoli e funzioni tra molestatore e vittima, assumono particolare gravità gli abusi o molestie sessuali effettuati da docenti nei confronti di studenti.

Articolo 5

Conflitti di interesse e Trasparenza

I destinatari del Codice devono astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse, non solo economico, nei confronti dell'Università.

I destinatari dovranno altresì:

- astenersi dall'assumere, o concorrere ad assumere, decisioni che coinvolgono interessi individuali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il quarto grado, di associazioni od organizzazioni cui aderiscano con esclusione dei partiti politici, dei sindacati o delle società scientifiche, nonché di soggetti strutture o imprese con cui intrattengano rapporti, fermo restando quanto previsto per altri versi dalla legge 240/2010 art 18, comma 1 lettera b;
- evitare le forme di favoritismo o di nepotismo;
- rifiutare donazioni, finanziamenti o altra utilità che possano rappresentare un ostacolo al rispetto del criterio del merito in pubblici concorsi.

Articolo 6

Correttezza

1. I destinatari del Codice sono tenuti a:

- a. basare i rapporti con gli altri membri della comunità accademica e con quanti entrino in contatto con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco;
- b. utilizzare strutture e risorse economiche dell'Università per finalità che siano unicamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
- c. attenersi in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti;
- d. non assumere comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome dell'Università;
- e. evitare di adottare comportamenti che possano risultare lesivi della dignità della Università;

Articolo 7

Libertà di insegnamento, di ricerca, di studio e di opinione

L'Università si impegna a definire un contesto che favorisca l'ideale di libertà e l'autonomia individuale, presupposto per la qualità dell'insegnamento e della ricerca e per l'affermazione della professionalità improntata al merito. L'Università si impegna inoltre a favorire la libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della programmazione della struttura di appartenenza, astenendosi da ogni espressione che possa rappresentarne, anche indirettamente, una indebita limitazione a tali prerogative.

I destinatari del Codice sono tenuti a:

- a. mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo, poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria. Ogni appartenente alla Comunità è libero di esprimere, in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo. Le dichiarazioni in tal senso effettuate presso gli organi di informazione pubblica debbono comunque essere sempre improntate al rispetto delle Cariche accademiche, delle persone e alla moderazione del linguaggio;
- b. improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da altri ricercatori e studiosi che hanno partecipato alle ricerche oggetto della pubblicizzazione;
- c. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici in vigore evitando atteggiamenti offensivi nei riguardi degli stessi.

Articolo 8

Proprietà intellettuale e plagio.

I componenti della Comunità sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati, e a mantenere la

riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è necessario promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà e di valorizzare i meriti individuali.

Articolo 9

Accertamento delle violazioni e atti conseguenti

1. L'accertamento di eventuali violazioni del Codice è demandato a una commissione istituita dal Rettore.
2. Il Rettore, sulla base di specifiche segnalazioni non anonime che gli vengano sottoposte dai destinatari del presente Codice, o da terzi interessati può attivare la Commissione di cui al punto 1) ai fini dell'accertamento delle presunte violazioni del Codice da parte dei soggetti di cui all'art.2.
3. L'accertamento da parte della suddetta Commissione deve concludersi, di norma, con motivata relazione entro 60 giorni.
4. Le conclusioni della Commissione sono comunicate integralmente al Rettore, il quale decide per l'archiviazione o la trasmissione degli atti al Senato Accademico per la determinazione delle sanzioni da irrogare.
5. Le sanzioni sono irrogate dal Senato Accademico su proposta del Rettore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
6. Il Senato Accademico può deliberare la decadenza dagli Organi o Articolazioni accademiche dei soggetti che siano stati ritenuti responsabili di gravi violazioni dell'art. 4 del presente Codice. In caso di violazioni degli altri articoli del presente Codice, le sanzioni irrogabili sono l'esclusione dalle sedute e dall'attività collegiale degli Organi e Articolazioni accademiche, fino a un

massimo di tre anni o, limitatamente al corpo docente, anche l'esclusione dall'assegnazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo.